



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2011, proposto da:
Bayer Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, Cinzia
Guglielmello e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria
Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore 16;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della nota dell'Azienda del 22 aprile 2011 con la quale si è
comunicata l'esclusione di Bayer dalla gara per l'affidamento,
mediante procedura aperta, della fornitura in regime di
somministrazione e per la durata di un triennio, di farmaci,
emoderivati e mezzi di Contrasto, in quanto a seguito dell'apertura

delle buste contenenti la documentazione amministrativa si è riscontrata "irregolarità della stessa in quanto non è stato allegato e sottoscritto, così come stabilito a pena di esclusione al punto 1.3 paragrafo 13, il fac simile in bianco degli allegati C – D – E – F del Disciplinare amministrativo";

del verbale della seduta di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso l'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva medio tempore adottato e, per quanto occorrer possa, dell'art. 1.3, punto 13, del disciplinare di gara in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Giuseppe Esposito e udito l'avv. A. Corsi, in sostituzione dell'avv. V. Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dall'ASL di Lecce per la fornitura triennale di farmaci, emoderivati e mezzi di contrasto, comminata per irregolarità della

documentazione amministrativa, “in quanto non è stato allegato e sottoscritto, così come stabilito a pena di esclusione al punto 1.3 paragrafo 13, il fac simile in bianco degli allegati C – D – E – F del Disciplinare amministrativo”; dell'allegato "F" del Disciplinare amministrativo” (nota del 22/4/2011).

Con un unico articolato motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1.3, punto 13, del disciplinare di gara (impugnato, in via subordinata, per la regola eccessivamente formalistica), dell'art. 2 d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 1337 c.c., nonché la violazione dei principi di buona fede, ragionevolezza, proporzionalità, logicità e favor participationis e, infine, l'eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per erroneità e falsità di causa e dei presupposti, ingiustizia ed illogicità manifeste.

Si sostiene che la Ditta ha rispettato tutte le prescrizioni di gara, sottoscrivendo per accettazione sia il disciplinare che il capitolato speciale ed anche i documenti ad essi allegati, compilati in ogni loro parte, senza che pertanto sia comprensibile come possa sanzionarsi l'esclusione per la mancata sottoscrizione dei fac-simili in bianco predisposti dalla Stazione appaltante..

La ricorrente ha quindi concluso come riportato in epigrafe.

L'Amministrazione sanitaria non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza del 9 giugno 2011 n. 423 è stata accolta l'istanza cautelare e disposta l'ammissione con riserva alla gara.

All'udienza pubblica del 9 novembre 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso è fondato.

Le formulazioni del disciplinare e del capitolato speciale non possono essere interpretate in maniera così letterale e formalistica da imporre l'esclusione della Ditta che non abbia firmato gli schemi allegatovi, che costituiscono i modelli per formulare proposte e dichiarare requisiti nell'unico modo ammesso, ma non sono certamente componenti dell'offerta che debbono essere firmate, sol perché materialmente allegati agli atti di gara.

Nella specie la Bayer, oltre a sottoscrivere per accettazione il disciplinare e il capitolato, ha riempito e firmato i moduli di cui trattasi, così adempiendo all'obbligo di formulare l'offerta secondo le richieste dell'ASL.

Per queste considerazioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata l'impugnata esclusione.

Le spese processuali vanno tuttavia dichiarate irripetibili, tenuto conto delle perplessità applicative che possono aver indotto l'ASL (in maniera formalistica) a dover fare applicazione del disciplinare nei termini censurati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata esclusione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)